

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.260 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 600 miliardi e lire 8.000 miliardi ».

(A.C. 5041 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici).*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, è abrogato.

(A.C. 5041 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni diverse).

1. Al comma 13 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate ».

(A.C. 5041 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Allegati).

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 1998 nell'allegato 1 alla legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

(A.C. 5041 — sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che l'A.C. 5041 iscrive come maggiori entrate 4.000 miliardi a titolo di operazioni *swap*;

tenuto conto della necessità di rendere edotto il parlamento circa la natura di operazioni finanziarie non prive di rischio, come ribadito dai principi contabili internazionali:

impegna il Governo

a informare adeguatamente il Parlamento in occasione della presentazione dei prossimi documenti contabili circa l'entità e la misura delle operazioni *swap*.

9/5041/1. Giancarlo Giorgetti.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (4917)**

(A.C. 4917 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE**

ART. 1.

*(Disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).*

1. L'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni ed è gratuito. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche prevedono sia inizia-

tive formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del

presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, che potranno all'uopo essere modificate e integrate.

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 12.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 11.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'istruzione e la formazione essendo fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in condizione di pari opportunità, sono obbligatorie per dieci anni, a partire dal sesto anno di età, e sono impartite nel rispetto del diritto-dovere della famiglia ad educare i figli, in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte, in corrispondenza delle direttive dell'Unione europea. L'obbligo di istruzione e di formazione sarà ulteriormente elevato fino al compimento del diciottesimo anno di età, mediante apposita legge di riforma del sistema scolastico nazionale e del sistema della formazione professionale regionale.

- 1. 51.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

- 1. 99.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'obbligo di istruzione è elevato con le seguenti: L'istruzione e la formazione obbligatorie sono elevate.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: obbligo di istruzione con le seguenti: istruzione e formazione obbligatorie.

- 1. 54.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: da otto a dieci anni fino alla fine del comma.

- 1. 77.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni, Rodeghiero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da otto a dieci anni con le seguenti: sino al compimento del diciottesimo anno di età.

- 1. 78.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da otto a dieci anni con le seguenti: da otto a nove anni.

- 1. 50.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed è gratuito con le seguenti: La frequenza degli anni ulteriori di obbligo è gratuita.

- 1. 29.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , indipendentemente dalla scuola frequentata statale e non statale.

- 1. 76.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e il prezzo dei libri di testo non deve risultare eccessivamente oneroso per le famiglie degli studenti.

- 1. 7.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: ivi compresa la fornitura agli studenti dei libri di testo.

- 1. 6.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e agli studenti è garantito che la frequenza avvenga in edifici scolastici dislocati in zone facilmente raggiungibili.

- 1. 8.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente L'istruzione e la formazione obbligatoria si adempiono, in attesa del riordino dei cicli di istruzione, con la conclusione del secondo anno dell'attuale scuola secondaria superiore o di un corso di formazione professionale della durata di almeno due anni.

- 1. 5.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini,

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 1. 101.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 41.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 16.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 103.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In sede di prima applicazione con le seguenti: Nel primo anno scolastico di applicazione.

- 1. 1.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: l'obbligo di istruzione ha durata novennale.

- 1. 97.** Teresio Delfino, Aprea.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- * **1. 3.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

- * **1. 102.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: programmazione da sino a riordino con le seguenti: apposita legge di riforma del sistema scolastico nazionale e del sistema della formazione professionale regionale.

- 1. 55.** Giovanardi, Aprea, Follini

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: È consentito l'inizio della frequenza scolastica ai bambini che abbiano cinque anni compiuti al momento dell'inizio dell'anno scolastico; l'opportunità di tale scelta è valutata liberamente dai genitori.

- 1. 125.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il completamento dell'istruzione obbligatoria previsto dall'articolo 109 del Testo unico approvato con il decreto legge 16 aprile 1994, si realizza nel quadro del

riordino generale del sistema scolastico a conclusione del quale tutti i giovani potranno acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

1-ter. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione della legge di regolamentazione della parità scolastica, l'assolvimento dell'obbligo di formazione è gratuito indipendentemente dalla scuola frequentata statale o non statale. Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, d'intesa con i ministri competenti, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione finanziaria graduale del presente comma.

1-quater. Costituisce assolvimento dell'obbligo d'istruzione la frequenza sino al compimento del diciottesimo anno d'età presso un istituto d'istruzione secondaria superiore o corsi di formazione professionale.

- 1. 79.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

La frequenza dei predetti anni è gratuita.

- 1. 56.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria

superiore e negli istituti di formazione professionale di primo livello.

- 1. 30.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si realizza nei primo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e negli istituti di formazione professionale di primo livello.

- 1. 31.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa dell'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa sulla parità scolastica, il Ministro della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le modalità per il sostegno al diritto allo studio, in funzione delle fasce di reddito, degli studenti che completino l'istruzione obbligatoria in istituti scolastici o di formazione professionale che non assicurino la gratuità del servizio.

- 1. 32.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Costituisce, altresì, assolvimento dell'istruzione e della formazione obbligatoria il superamento di un corso professionale regionale della durata di almeno due anni.

- 1. 4.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa del riordino dei cicli di istruzione, il completamente dell'istruzione

obbligatoria prevista dall'articolo 109 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore o negli istituti di formazione professionale di primo livello.

- 1. 104.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 2 sostituire le parole da: A coloro fino a superiore con le seguenti: A coloro i quali hanno adempiuto l'obbligo o sono prosciolti dal medesimo.

- 1. 33.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 2, dopo le parole: prosciolti dal medesimo, aggiungere le seguenti: avendo frequentato i primi due anni della scuola secondaria superiore oppure i primi due anni della formazione professionale di primo livello.

- 1. 57.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri competenti, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione finanziaria graduale di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

- 1. 80.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale ai sensi della legge 21 di-

cembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

1. 105. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare le norme che regolamentano passaggi, uscite e rientri tra il sistema scolastico e il sistema professionale e viceversa. Le norme dovranno prevedere la compatibilità, la regolarità e l'utilità.

1. 106. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

2-bis. È comunque prosciolto dall'obbligo chi, al compimento del sedicesimo anno di età, dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione.

1. 111. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 35.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 107.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Avvalendosi delle modalità organizzative della didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento e

per l'informazione sugli sbocchi sia scolastico-formativi, che professionali, da realizzare anche mediante iniziative comuni tra scuole medie, e scuole secondarie superiori ed istituti regionali di formazione professionale o agenzie di formazione professionale. Nel primo anno delle scuole secondarie superiori sono inoltre organizzate attività di sostegno per gli studenti che vogliono cambiare il tipo di scuola secondaria superiore prescelta.

1. 36. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Negli ultimi due anni dell'istruzione e della formazione obbligatorie, sono organizzate attività di orientamento anche attraverso iniziative realizzate in comune con la scuola media e sono garantite, in collaborazione con le famiglie, sia una proposta educativa volta all'accrescimento integrale della persona, sia la promozione di una solida cultura generale e di una formazione professionale di base, da completare e perfezionare al termine del percorso di istruzione e di formazione obbligatorie oppure del percorso secondario superiore.

1. 58. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 3, sopprimere le parole: Nell'ultimo anno dell'obbligo d'istruzione di cui al comma 1.

1. 84. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni

Al comma 3, sostituire le parole: Nell'ultimo anno dell'obbligo d'istruzione di cui al comma 1 *con le seguenti:* Nei primi due anni del quinquennio dell'istruzione obbligatoria di cui al comma 1.

1. 82. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 3 sostituire le parole: Nell'ultimo anno dell'obbligo *con le seguenti:* Negli ultimi tre anni dell'obbligo.

1. 108. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 3 sostituire le parole: Nell'ultimo anno dell'obbligo *con le seguenti:* Negli ultimi due anni dell'obbligo.

1. 109. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 3, dopo le parole: legge 15 marzo 1997, n. 59 *aggiungere le seguenti:* sono garantite la promozione di una solida cultura generale e la formazione professionale di base, da completare e da perfezionare al termine del percorso di istruzione e di formazione obbligatorie oppure del percorso secondario superiore.

1. 59. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 3, sostituire le parole da: le istituzioni *sino alla fine del comma, con le seguenti:* è assicurata la presenza, in ogni corso di studio, delle conoscenze teoriche in grado di incrementare il livello culturale e delle conoscenze pratiche in grado di fornire una professionalità di base e sono garantite iniziative di orientamento al fine di consentire agli alunni la scoperta della loro personale vocazione.

1. 60. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 3 sostituire le parole da: le istituzioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono organizzate attività di orientamento e per l'informazione sugli sbocchi sia scolastico-formativi che professionali, da realizzare anche mediante iniziative comuni tra scuole medie e scuole secondarie superiori ed istituti regionali di formazione professionale o agenzie di formazione professionale.

1. 34. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 3 sopprimere le parole da: sui principali temi *fino a:* contemporanee.

1. 110. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

Al comma 3 sostituire le parole: sui principali temi *fino a:* contemporanee *con le seguenti:* su temi relativi alla cultura, alla società e alla scienza.

1. 37. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 3, dopo la parola: cultura, *aggiungere le seguenti:* anche con riferimento alle peculiarità locali.

1. 17. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, dopo le parole: senso critico dell'alunno, *aggiungere le seguenti:* sia iniziative di formazione professionale.

1. 81. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 3, dopo le parole: di orientamento, *aggiungere le seguenti:* anche mediante progetti formativi individualizzati.

1. 83. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 3, sostituire le parole: al fine di combattere la dispersione *con le seguenti:* finalizzate a migliorare la consapevolezza di scelta degli alunni che intendono proseguire gli studi.

1. 20. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, dopo le parole: di vita *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle realtà e delle esigenze sociali, culturali ed

economiche del territorio in cui risiedono gli alunni.

- 1. 9.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , o il passaggio alla formazione professionale o dalla formazione professionale alla scuola secondaria superiore.

- 1. 85.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, è assicurata:

a) la presenza in ogni corso di studio delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il tasso culturale, e delle conoscenze pratiche in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, anche se in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario – linguistico – artistica, storico – socio – antropologica, scientifico – matematico – tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricula nazionali;

d) l'accorpamento dei percorsi di istruzione e di formazione in un numero essenziale di indirizzi, dotati di una propria identità culturale e preprofessionalizzante;

e) la facoltà di transitare da un indirizzo ad un altro, previo accertamento delle motivazioni e la frequenza di un corso di inserimento;

f) la cooperazione con le strutture del sistema della formazione professionale;

g) la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nel sistema scolastico, della esperienza di studio e di lavoro acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

- 1. 61.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Tali progetti potranno essere realizzati sulla base di specifica programmazione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da svolgersi anche presso altri enti o agenzie previo accordo quadro tra le istituzioni competenti.

- 1. 86.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A conclusione del periodo di istruzione e di formazione obbligatorie di cui al comma 1, si ritiene prosciolti dall'obbligo chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole o, negli ultimi due anni, i corsi di formazione professionale. Previo accertamento dei livelli di apprendimento è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo o il proscioglimento dal medesimo e che la valore di credito formativo, indicante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

- 1. 62.** Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 4 con il seguente;

4. Agli studenti che hanno assolto, con esito positivo, l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 1 è rilasciato un apposito certificato. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 bis è rilasciata apposita attestazione. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 1 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

- 1. 112.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 4 dopo le parole: periodo di istruzione *aggiungere le seguenti:* e di for-

mazione obbligatorie svolto sia nelle strutture scolastiche sia nelle strutture della formazione professionale.

1. 63. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 4 dopo le parole: istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti: nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1.

1. 87. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 sopprimere le parole: e maturazione.

1. 38. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole da: è rilasciata sino alla fine del comma con le seguenti: è rilasciato all'alunno un diploma che certifica l'acquisizione delle competenze previste dall'intero ciclo dell'obbligo. Nel caso di acquisizione incompleta o carente, all'alunno viene rilasciata una certificazione avente valore di credito formativo e indicante il percorso didattico ed educativo nonché le competenze acquisite.

1. 90. Dalla Chiesa.

Al comma 4, sostituire le parole: è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo o il proscioglimento con le seguenti: è rilasciato all'alunno un diploma che attesta l'assolvimento.

Conseguentemente al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A conclusione della frequenza del decimo anno l'alunno è comunque prosciolto dall'istruzione e formazione obbligatoria.

1. 19. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 4 sopprimere le parole: adempimento dell'obbligo di.

1. 88. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 sostituire le parole: del medesimo con le seguenti: dell'obbligo.

1. 89. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 4 dopo le parole: ed educativo aggiungere le seguenti: e formativo.

1. 91. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni

Al comma 4 aggiungere alla fine il seguente periodo: Tale credito costituisce anche certificazione per eventuali rientri nel sistema scolastico-formativo.

1. 39. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 5, sostituire le parole: In prima applicazione con le seguenti: Nel primo anno scolastico di applicazione.

1. 2. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: nell'anno scolastico precedente hanno aggiungere le seguenti: conseguito il diploma di licenza elementare o di licenza media.

1. 92. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 5 sopprimere le parole: frequentato una classe media di scuola elementare o media, con eccezione degli.

1. 94. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 5 sostituire le parole: o media con le seguenti: o le prime due classi della scuola media inferiore.

1. 113. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

Al comma 5 dopo le parole: elementare o media aggiungere le parole: per gli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa vale quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

1. 93. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Sopprimere il comma 6.

1. 13. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione delle disposizioni del presente articolo. I medesimi decreti legislativi, preciseranno, fra l'altro, sulla scorta dei principi affermati:

a) le finalità e le funzioni dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) il rapporto fra l'esigenza di salvaguardare il valore della tradizione storico-culturale del Paese e l'urgenza di estendere la flessibilità degli ordinamenti e dei curricoli, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano aderenti al contesto sociale e collegati con le iniziative eventuali di altri organismi territoriali;

c) la natura dei programmi di studio che costituiscono un riferimento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri percorsi dell'insegnamento-apprendimento;

d) il criterio di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità familiare, della comunità scolastica, della comunità locale;

e) il recupero dei soggetti in difficoltà che hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale;

f) la personalizzazione degli interventi di istruzione e di formazione;

g) la continuità educativa e didattica fra la scuola media e i primi due anni della scuola secondaria superiore;

h) il potenziamento del carattere orientativo dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

1. 64. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'istruzione e formazione obbligatoria. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

1. 21. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

1. 22. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 14.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 114.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

1. 44. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

1. 43. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro della pubblica istruzione con decreto legislativo e previo parere vincolante e obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, disciplinerà l'attuazione del presente articolo tracciando obiettivi generali e specifici di ap-

prendimento-insegnamento che siano aderenti al contesto sociale e raccordati con le iniziative di altri organismi territoriali; definendo la natura dei piani di studio e dei programmi che costituiscono un riferimento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri curricula; precisando i criteri di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze delle comunità familiari, della comunità scolastica e della comunità civile.

1. 67. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il sede di prima applicazione, l'obbligo di istruzione e di formazione è prolungato a complessivi lo anni e si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

Il Ministro della pubblica istruzione disciplinerà l'attuazione del presente articolo, entro il 31 dicembre dell'anno 1999, con decreto legislativo, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 15. Giovanardi, Aprea, Follini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le procedure e gli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo tra l'altro elementi di flessibilità per

assicurare la più ampia risposta alle esigenze formative differenziate dei giovani.

1. 115. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 7, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione *con le seguenti:* Con decreto legislativo del Ministro della pubblica istruzione, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 68. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 dopo le parole: d'intesa con i Ministri competenti *aggiungere le seguenti:* di concerto con le regioni

1. 96. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 7 sostituire le parole da: è disciplinata *fino alla fine, con le seguenti:* sono disciplinate, entro il 31 dicembre 1998, le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate un'adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto.

1. 40. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1998 *con il seguente:* entro il 31 dicembre 2000.

1. 71. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 sostituire le parole : l'attuazione del presente articolo *con le seguenti:* l'attuazione della presente legge.

1. 95. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

Al comma 7 sopprimere dalle parole: tenendo conto sino alla fine del comma.

1. 69. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.

1. 46. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, nonché definendo le forme di sostegno da offrire per facilitare il passaggio, nell'anno di obbligo, dall'uno all'altro indirizzo della scuola secondaria superiore.

1. 47. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'obbligo di istruzione e di formazione, di durata decennale, si assolve anche nei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

1. 70. Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con decreto legislativo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico special-

stico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali e di almeno una lingua straniera.

1. 45. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono integralmente trasferite alle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo regolamento sono trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

1. 42. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le classi delle scuole elementari e medie di 1° e di 2° grado che costituiscono l'obbligo scolastico ai sensi della presente legge, in cui sono inseriti alunni portatori di handicap, non possono essere costituite con più di venti alunni.

1. 120. Sbarbati, Mazzocchin.

Sopprimere il comma 8.

1. 116. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Sostituire al comma 8 con il seguente:

8. Al fine di consentire alle scuole la realizzazione graduale e piena di quanto previsto dalla presente legge, a partire dall'anno scolastico successivo all'emanazione dei decreti legislativi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate, per un periodo massimo di tre anni, a sperimentare il nuovo ordinamento che, solo successivamente, verrà posto a regime in forma generalizzata e definitiva.

1. 72. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 sopprimere le parole da: In attesa sino a: 15 marzo 1997, n. 59.

1. 73. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 sostituire le parole da: l'autonomia didattica *sino alla fine del comma con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico successivo alla emanazione dei decreti legislativi, il nuovo ordinamento, per un periodo massimo di tre anni, terminato il quale la presente legge sarà applicata definitivamente.

1. 74. Giovanardi, Aprea, Follini.

Al comma 8 dopo le parole: didattica e organizzativa *aggiungere le seguenti:* nella salvaguardia, comunque, dei differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.

1. 49. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: rafforzando il caratteri di orientamento dell'ultimo anno della scuola

media e potenziando la capacità del primo anno dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica di orientare rispetto al mondo del lavoro.

1. 48. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

Al comma 8 aggiungere, dopo la parola: orientamento, *le seguenti parole:* sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro.

1. 98. Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

All'articolo 1, comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

1. 131. Governo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Gli alunni portatori di handicap, a richiesta della famiglia, possono adempiere l'obbligo d'istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. Per gli stessi alunni vengono inoltre estese tutte le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 117. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

All'articolo 1, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000 ».

1. 130. La Commissione.

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Le classi che accolgono bambini portatori di *handicap* sono costituite con diciotto alunni.

- 1. 18.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le classi che costituiscono l'obbligo scolastico ai sensi della presente legge, in cui sono inseriti alunni portatori di *handicap*, non possono essere costituite con più di venti alunni.

- 1. 118.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 30.000 milioni.

- 1. 25.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

- 1. 24.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le

parole: lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000 milioni.

- 1. 23.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni *con le seguenti:* lire 84.591 milioni.

- 1. 28.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni *con le seguenti:* lire 74.591 milioni.

- 1. 27.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni *con le seguenti:* lire 6.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni *con le seguenti:* lire 70.591 milioni.

- 1. 26.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regione Valle d'Aosta il completamento dell'obbligo scolastico si realizza, in attesa di una riforma organica del sistema di istruzione e di formazione e fino all'adozione di apposita disciplina rispettivamente provinciale e regionale, nei primi due anni del

corso di studio di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, nei corsi di formazione professionale rispettivamente provinciali o regionali che assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni del biennio degli istituti secondari superiori.

1. 75. Giovanardi, Aprea, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di licenza al termine della scuola media.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze delle comunicazioni;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere anti meridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola - lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

19. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico - pratico di verifica.

20. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.

21. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1. 01. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico - psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

1. 02. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.